

STATUTO

“Amici del Cuore Altomilanese ODV”

Associazione di Volontariato

Art.1 – Costituzione

1.1 – È costituita l'associazione di volontariato denominata “Amici del Cuore Altomilanese ODV”, che in seguito sarà denominata l'associazione.

L'associazione adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91 e la legge regionale del volontariato 22/93.

1.2 – I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

1.3 – La durata dell'associazione è illimitata.

1.4 – L'associazione ha sede in Legnano, via Candiani 2

1.5 – Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Lombardia.

Art.2 – Finalità e attività

L'associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

2.1 – L'associazione, in considerazione del patto di costituzione intende perseguire le seguenti finalità:

- Sostenere ed assistere i soggetti affetti da patologie cardiache ed i loro familiari mediante opportuni interventi mirati a ristabilire una qualità di vita accettabile e contribuire a reperire i supporti di prevenzione e di rieducazione al fine di un reinserimento sociale e lavorativo. A tale scopo l'associazione si pone anche l'obiettivo di sensibilizzare e sostenere l'attività di Cardiologia e di Cardiocirurgia dell'Ospedale di Legnano per contribuire, attraverso la sensibilizzazione del territorio dell'Altomilanese, alle necessità di un efficace presidio ed al continuo adeguamento della Struttura Ospedaliera alle crescenti esigenze di prevenzione e di intervento in ambito cardiologico, cardiocirurgico e di riabilitazione cardiologica.
- Sviluppare nel territorio dell'Altomilanese una forte coscienza dei fattori di rischio cardiovascolare indicando e promuovendo percorsi “virtuosi” atti a eliminare/ridurre comportamenti inadeguati, specialmente nell'età giovanile (anche pre adolescenziale ed adolescenziale).

2.2 – Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l'associazione si propone di:

- Gestire, per il tramite di volontari, programmi di Assistenza Sociosanitaria volti al recupero fisico, sociale e lavorativo dei soggetti affetti da patologie cardiache.
- Promuovere manifestazioni, convegni, pubbliche conferenze, pubblici spettacoli e congressi orientati sia al raggiungimento delle finalità citate al punto 2.1, sia alla raccolta di fondi.
- Provvedere, nell'ambito dei Programmi approvati e delle risorse effettivamente disponibili, alla erogazione di contributi per: gli acquisti di materiali e strumenti scientifici o di studio, l'istituzione di borse di studio, la pubblicazione di materiale scientifico, didattico, atti dei convegni, ricerche, iniziative a supporto della prevenzione primaria e secondaria a favore della popolazione del territorio.
- Favorire lo sviluppo della ricerca scientifica nell'area Cardiologica e Cardiocirurgica favorendo la collaborazione e l'interscambio culturale e scientifico tra Ospedale, Università, Associazioni Mediche, Enti Locali e Società Civile organizzando, di comune accordo, le opportune iniziative.

2.3 – Al fine di svolgere le proprie attività l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

2.4 – L'associazione può esercitare, a norma dell'[art. 6 del Codice del Terzo settore](#), attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

2.5 - L'associazione può esercitare, a norma dell'[art. 7 del Codice del Terzo settore](#), anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.3 – Aderenti all'associazione

3.1 – Sono aderenti dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari). Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'associazione, nominare aderenti "onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione nonché accogliere l'adesione di Associazioni, Enti e/o persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata. Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione. All'associazione non potranno partecipare, in qualità di Soci, persone che abbiano responsabilità nell'Azienda Ospedaliera di Legnano nonché loro parenti od affini. Sono escluse le partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

3.2 – Il numero degli aderenti è illimitato.

3.3 – Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

3.4 – Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti

3.4.1 – Con la domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione.

3.4.2 – L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione.

3.4.3 – Gli aderenti all'associazione cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

3.4.4 – L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo **L'eventuale diniego è comunicato al richiedente o al socio**. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art.4 – Diritti e doveri degli aderenti

4.1.1 – Gli aderenti sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di

recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

4.1.2 – I contributi dei soci Ordinari inizialmente saranno € 100 all'anno.

4.2 – Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- di dare le dimissioni in qualunque momento.
- di esaminare i libri sociali.

4.3 – Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito ed aggiornato dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art.5 – Patrimonio ed Entrate

5.1 Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- eventuali fondi di riserva;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

5.2 Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione per qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore.

5.3 I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5.4 Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo) o secondo deliberazione specifica del Consiglio Direttivo.

Art.6 – Organi sociali dell'associazione

6.1 Organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli aderenti;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

6.2 Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- Il Comitato Tecnico-Scientifico;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Garanti.

6.3 Gli Organi Sociali e i Collegi di Controllo e di Garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art.7 – Assemblea degli Aderenti

7.1 – L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'associazione.

7.2 – L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'associazione.

7.3 – La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

7.4 – La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

7.5 – L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

7.6 – Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- prendere atto delle nomine dei componenti del Comitato Scientifico;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività definite dal Comitato Scientifico e proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottate dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa.

7.7 – Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

7.8 – L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

7.9 – L'avviso di convocazione è reso pubblico nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data stabilita, può essere inviato individualmente per iscritto agli aderenti a mezzo mail o pec comunicate all'associazione e deve contenere l'ordine del giorno. ~~L'Assemblea in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.~~

7.10 – In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.11 – Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'Art. 15.

7.12 – Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

Art.8 – Il Consiglio Direttivo

8.1 – Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

8.2 – Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

8.3 – Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.4 – Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
- nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Il Consiglio Direttivo può delegare poteri di firma ad uno o più Consiglieri con firma congiunta e disgiunta.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art.9 – Presidente

9.1 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti.

9.2 – Il Presidente:

- il Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati rilasciandone liberatorie e quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.10 – Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni dei componenti il Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori dei Conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

Art.11 – Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e suo lodo è inappellabile.

Art.12 – Comitato Scientifico

Sono membri di diritto del Comitato Scientifico: i Dirigenti apicali della Cardiologia, della Cardiochirurgia e della Riabilitazione Cardiologica dell'Ospedale di Legnano; tre dirigenti Medici (designati dalla loro area di appartenenza) dei reparti di Cardiologia, di Cardiochirurgia e Riabilitazione Cardiologica dell'Ospedale di Legnano, un Coordinatore dell'area Infermieristica dell'Ospedale di Legnano designato dal direttore del dipartimento, eventuali specialisti esperti emeriti proposti dal comitato ed approvati dal Consiglio Direttivo nonché dal Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione (che potrà delegare in sua vece uno dei membri del Consiglio Direttivo). Il Comitato Scientifico elegge, con propria deliberazione adottata a maggioranza semplice, il Presidente del Comitato medesimo, scegliendolo tra i propri membri. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno tre volte all'anno e redige un verbale delle riunioni. Le decisioni del Comitato Scientifico vengono adottate a maggioranza semplice; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Il Comitato Scientifico ha il compito di formulare le linee di indirizzo scientifico dell'attività dell'associazione e di proporre al Consiglio Direttivo il quale dopo aver elaborato il piano di attività (obiettivi, tempi, risorse) lo sottoporrà all'Assemblea degli aderenti. Il Comitato Scientifico ha inoltre il compito di formulare pareri in relazione a tutti gli aspetti scientifici che riguardano l'associazione. Esso potrà provvedere a proporre:

- seminari, attività di aggiornamento, convegni;
- iniziative scientifiche ritenute utili per il conseguimento degli scopi dell'associazione;
- attività di ricerca;
- istituzione di borse di studio per medici, infermieri e tecnici;
- acquisizione di apparecchiature e di tecnologie utili allo sviluppo ed all'attività dei Reparti di Cardiologia, Cardiochirurgia e Riabilitazione Cardiologica.

Il Consiglio Direttivo individua anche al di fuori dei componenti del Comitato Scientifico, il Segretario del Comitato, il quale ha funzioni di coordinamento e di raccordo con gli altri Organi dell'associazione. Il Comitato Scientifico ha una funzione esclusivamente propositiva relativamente agli aspetti scientifici che possano essere di interesse dell'associazione. Le eventuali decisioni operative dovranno essere prese dagli Organi dell'associazione e a norma del presente Statuto.

Art.13 – Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Art.14 – Bilancio

14.1 – Ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima della presentazione all'Assemblea.

14.2 – Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

14.3 – Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

14.4 – Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'Art.2. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art.15 – Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Associazione

15.1 – Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi, da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.2 – Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'Art.5 comma 4 della Legge 266/91 salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti. I beni affidati in concessione d'uso all'associazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art.16 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni dal D.lgs n.117/2017 Codice del Terzo Settore

Art.17 – Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

Art.18 – Norma provvisoria

A seguito della sottoscrizione del presente Statuto il comitato promotore procederà alla compilazione dell'elenco dei soci aderenti con l'impegno di convocare entro il corrente anno 2006 la prima assemblea ordinaria dei soci.

Firmato digitalmente da: PIO GIOVANNI
PETROSINO
Luogo: RUNTS
Data: 07/12/2022 16:41:25